



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Sezione I CIVILE

in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 208/2016, promossa con atto di citazione

DA

rappresentato e

difeso dall'avv.to SOZZI OSCAR, come da procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

CONTRO

rappresentata e difesa

dagli avv.ti

come da procura a

margine della comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: errata segnalazione del consumatore presso la Centrale Rischi - responsabilità della banca segnalante - risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 12.9.2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate :



Per parte attrice:

Foglio di precisazione delle conclusioni per

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

nel merito:

- accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 e/o 2043 c.c. o, in via subordinata, la responsabilità contrattuale di

per i motivi di cui in atti;

- condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della Sig. , dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo subiti, nella misura complessiva di € 19.600,00# o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione della prova per testi sul seguente capitolo di prova:

7) "Vero che l'installazione dell'impianto fotovoltaico di cui al contratto sub. doc. 21, avrebbe comportato per il Sig. , il risparmio di spesa di cui al prospetto che mi si rammostra (doc. 22)?"

Si indicano a testi:

1. Sig.ra
2. Sig.

Con integrale rifusione di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Per parte convenuta:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE di

Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:

In sede di merito ed in principalità



- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attore, in quanto nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata, e salvo gravame

- Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

In ogni caso

- Con vittoria di spese e competenze di causa.

In sede istruttoria

- Ci si oppone all'accoglimento dell'istanza prova per testi ex adverso articolata, qualora reiterata, in quanto avente ad oggetto circostanze irrilevanti, generiche e valutative.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte ha
adito il Tribunale di Como esponendo che:

- Egli è titolare di carta di credito sin dall'anno 2004 ed era altresì titolare di una carta attivata il 31.10.2004 ed utilizzabile esclusivamente con tre modalità: 1) fine mese gratuita, per pagare in un'unica soluzione tutta la spesa effettuata presso i supermercati in una mensilità senza addebito di interessi; 2) rateale, con rimborso a rata fissa della spesa fatta in un mese presso i centri ; 3) promozione finanziaria, per usufruire di finanziamenti;
- Dall'anno 2005 all'anno 2011 egli aveva usufruito dei sopradescritti servizi presso l'ipermercato . Tuttavia, alla fine dell'anno 2011 veniva informato che la carta nel frattempo divenuta , non sarebbe stata più valida per il pagamento della spesa e che avrebbe dovuto sottoscrivere un contratto per una carta di credito gestita da poiché avrebbe cessato l'attività finanziaria a decorrere dal 1.1.2012;
- Non essendo interessato alla apertura di un nuovo rapporto contrattuale con in quanto già titolare di carta presso l'Istituto di credito, l'attore aveva restituito la Carta , che veniva tagliata dalla cassiera del supermercato ed invalidata. Da quel momento, egli non aveva più utilizzato carte per il pagamento della spesa presso ipermercati.
- Tuttavia, nel mese di maggio 2013, aveva ricevuto da estratto conto mensile della carta di credito avente numeri finali con addebito complessivo per euro 8,28.
- A seguito di diverse richieste di chiarimento e solleciti, in data 17.4.2013 aveva trasmesso all'istituto di credito domanda di storno della somma addebitata e di annullamento della carta di credito, di cui mai aveva chiesto l'attivazione. A fronte della comunicazione, aveva cessato il recapito degli estratti conto.
- Sennonché, nel corso dell'anno 2014, quando si era determinato a ricorrere ad un finanziamento per sostenere le spese di installazione di un impianto fotovoltaico all'interno della propria abitazione di residenza, si era visto



rifiutare da due diversi istituti di credito l'erogazione del mutuo richiesto a causa di informazioni creditizie negative sul proprio conto provenienti da Crif s.p.a. e da altri sistemi informativi;

- Veniva così a scoprire di essere stato segnalato quale cattivo pagatore da , con riguardo al mancato pagamento degli importi addebitati pari all'esigua somma di euro 8.28, relativi alla carta di credito con numeri finali ;
- Dopo aver segnalato l'accaduto all'istituto di credito con missiva del 3.1.2015, il 26.1.2015 comunicava di aver rimosso la segnalazione a suo carico e confermava la non debenza delle somme.
- La condotta tenuta dall'istituto di credito era da considerarsi illecita, in quanto: i) provvedeva a trasformare unilateralmente la carta in carta di credito; ii) senza esperire i necessari controlli sull'effettiva debenza degli importi aveva iscritto il sig. presso la Centrale Rischi per una somma del tutto esigua, senza peraltro tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del consumatore; iii) in questo modo aveva provocato un palese danno all'immagine e alla reputazione del soggetto leso, che si era visto impossibilitato ad accedere al sistema creditizio, pur avendone diritto.

Tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accertare la responsabilità esclusiva dell'istituto nella causazione dell'evento lesivo occorso, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (alla reputazione) e patrimoniali (non conseguito risparmio di spesa derivante dalla mancata installazione dell'impianto fotovoltaico) subiti.

Si è costituita la quale ha replicato alle avverse argomentazioni deducendo che:

- Nell'ambito dell'estratto conto del 30.11.2011 relativo alla Carta l'ente aveva comunicato al titolare che stante l'avvenuta cessione del contratto, la posizione sarebbe passata in carico a dal 1.12.2011. Pertanto aveva provveduto ad inoltrare al cliente una nuova carta di credito e il primo estratto conto relativo al mese di dicembre 2011, regolarmente pagato dal cliente.



- Solo l'anno successivo, a gennaio 2013, il cliente non aveva saldato quanto richiesto con riferimento al costo annuale della carta di credito per l'anno 2012;
- A fronte del mancato pagamento del dovuto, la Banca aveva provveduto ad invitare il sig. [redacted] a sanare la morosità avvisandolo che in difetto avrebbe provveduto alla segnalazione alla Centrale Rischio. Non avendo ricevuto il pagamento, aveva effettuato la segnalazione.
- Nel gennaio 2015 la banca aveva inoltre tempestivamente riscontrato la richiesta del cliente, provvedendo in via del tutto eccezionale ad azzerare la posizione debitoria in capo al sig. [redacted] e a cancellare la segnalazione presso la centrale rischi.

Tanto premesso la Banca ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento, l'assenza di prova e di specificazione dei danni lamentati da controparte e ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.

Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, mediante produzione documentale ed escussione del teste [redacted], le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda dell'attore è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.

Costituisce circostanza non contestata tra le parti e altresì documentata che la convenuta [redacted] abbia segnalato il sig. [redacted] nei sistemi informativi bancari per ritardi nel pagamento di una somma pari ad euro 8.28.

Tale segnalazione si rivela con tutta evidenza illegittima per due ordini di ragioni:
- da un lato, in quanto l'attore ha idoneamente dimostrato di non essere debitore di quell'importo nei confronti dell'istituto di credito.

In particolare, è documentato che il sig. [redacted] sottoscrisse nell'anno 2004 con [redacted] il contratto relativo alla carta [redacted], avente le prestazioni elencate al doc. 2 di parte attrice, al fine di ottenere prestiti ed agevolazioni per il pagamento della spesa presso i supermercati del gruppo. Pur all'esito della cessione del contratto comunicata al cliente, dapprima a [redacted] e



successivamente a _____ non vi è prova che il sig. _____ abbia sottoscritto la modifica delle condizioni contrattuali, acconsentendo alla variazione della carta _____ in carta di credito Mastercard internazionale, né che il cliente abbia ricevuto in consegna la nuova carta.

Anzi, pur in presenza di specifica contestazione da parte dell'attore, la convenuta non ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta modificazione pattizia del contratto e neppure ha dimostrato di aver consegnato al cliente la carta di credito avente numeri finali _____

Risulta invece provato per testi che il sig. _____ – reso edotto che la carta sarebbe stata trasformata in carta di credito ordinaria – ne aveva curato la restituzione presso l'Ipermercato di _____, ove l'addetta alla cassa aveva provveduto alla invalidazione. Ed è altresì documentale che da tale momento il sig. _____ non abbia più fruito della carta, essendogli addebitati unicamente i costi di gestione della stessa.

A ciò si aggiunga che in data 17.4.2013, dopo aver ricevuto l'estratto conto della carta di credito con addebito della somma di euro 8,28, il sig. _____ inoltrò tempestivamente ad _____ fax (doc. 9) con richiesta di storno della relativa cifra e annullamento della carta di credito avente numeri finali _____. Risulta non contestato che dalla ricezione di tale missiva _____ non trasmise più gli estratti conto della carta, lasciando intendere al cliente l'avvenuto accoglimento dell'istanza e ciò nonostante mantenendo in essere la segnalazione alla Centrale Rischi già effettuata.

Peraltro, lo stesso istituto di credito ha sostanzialmente riconosciuto l'erroneità del proprio operato, provvedendo alla rimozione della segnalazione e all'annullamento del debito a seguito della doglianza avanzata dal sig. _____ con fax del 3.1.2015.

Alla luce di tali ragioni, risulta dimostrato che _____ abbia provveduto a segnalare il cliente nell'elenco dei cattivi pagatori, per un debito insussistente, tenendo una condotta quantomeno negligente.

- d'altra parte, il comportamento dell'istituto di credito si rivela illegittimo anche sotto altro profilo, per aver provveduto alla segnalazione in ragione di un asserito debito del tutto esiguo, senza valutare la posizione complessiva di quest'ultimo (il



quale peraltro risulta aver in essere anche un altro rapporto di credito con il medesimo istituto di credito) ed eventualmente offrire la possibilità di porvi rimedio mediante specifiche comunicazioni di sollecito.

Risulta pertanto provato che la società convenuta sia incorsa in una condotta di illecito trattamento dei dati personali dell'attore in violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003 (applicabile *ratione temporis*), avendo proceduto con colpevole negligenza, imprudenza e imperizia all'annotazione a sofferenza di un debito non esistente. Parte convenuta ha altresì violato il codice di deontologia e di buona condotta che prevede all'art.4, comma sette, la preventiva informazione all'interessato dell'imminente registrazione dei dati in uno dei sistemi di informazione creditizia, nonché all'art. 8 bis D.L. n. 70 del 2011, convertito con L. n. 106 del 2011 e successive modificazioni, in ordine all'obbligo di immediata rimozione di iscrizioni che si ravvisino inesatte o del tutto erronee.

A fronte delle prove allegare dal sig. _____, non ha dimostrato ex art. 2050 c.c. (applicabile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 196/2003) di aver adottato le misure del caso al fine di evitare il danno, né ha offerto alcun elemento idoneo ad escludere la propria responsabilità.

Dalla accertata violazione consegue a carico di _____, l'onere risarcitorio a ristoro della lesione alla riservatezza subita dall'attore, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché l'obbligo al risarcimento dei danni derivati alla reputazione dell'interessato.

In particolare:

- si reputa sussistente in capo a _____ il dedotto danno non patrimoniale.

Va premesso al riguardo che la risarcibilità di tale pregiudizio deve ritenersi pacifica considerato che esso incide su diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti. In termini generali, infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo della Corte Suprema: "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, e fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge ...", giacché i casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben possono essere riferiti, dopo l'entrata in vigore della



costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili e inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge ... di riparazione del danno non patrimoniale" (cfr. Cass. 26972/2008, Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. N. 233/2003).

Occorre tuttavia considerare che, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, "il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass. 7594/2018). Ciò in quanto, "identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione", "la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni" (Cass. 25420/2017 in materia di diffamazione a mezzo della stampa).

Nel caso di specie, si ritiene comunque che l'attore abbia idoneamente dimostrato l'esistenza del danno derivante dalla condotta illecita della banca, considerato che dall'illecita segnalazione è conseguito il diniego al credito da parte di due istituti bancari, interpellati dal sig. al fine di ottenere un finanziamento. È documentato che entrambi hanno motivato il rifiuto alla concessione del prestito sull'unico presupposto di aver ricevuto informazioni creditizie negative sul conto del richiedente dai sistemi informativi bancari (docc. 10 e 11 fasc. attore).

Alla condotta illecita della banca convenuta è pertanto conseguita in termini pregiudizievoli una valutazione negativa espressa nei confronti dell'attore in ordine alla sua affidabilità economica e alla sua credibilità, all'esito della quale è scaturito il diniego di accesso al sistema creditizio, per un soggetto che fino a quel momento ne aveva largamente fruito correttamente adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti degli istituti eroganti i finanziamenti (come risulta dal prospetto CRIF del 29.12.2014). E' così dimostrato, a parere di chi scrive, il pregiudizio subito alla reputazione del soggetto attore.



La quantificazione di tale danno avviene necessariamente in via equitativa secondo le circostanze del caso concreto, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., dovendosi procedere a convertire in termini monetari un danno per sua natura non patrimoniale.

Nell'effettuare tale operazione viene tenuto conto dei seguenti elementi: - che il sig. _____ aveva sollecitato lo storno dell'importo richiesto dalla banca fin dall'aprile 2013; - che _____, pur riconoscendo la fondatezza della richiesta, aveva mantenuto ferma la segnalazione alla centrale rischi per oltre un anno; - che a causa della illegittima condotta, l'attore si è visto concretamente negare l'accesso al sistema creditizio, pur avendo già sottoscritto un contratto per la fornitura di impianto fotovoltaico presso la propria abitazione che prevedeva il pagamento del corrispettivo pari ad euro 24.840,00 mediante finanziamento; - che solo a seguito di ulteriore sollecito, questa volta proveniente dal vice direttore del distretto di _____, alla banca, questa provvedeva in tempi rapidi alla rimozione della segnalazione; - che la lesione alla reputazione del sig. _____ non ha avuto ripercussioni sull'espletamento della propria attività professionale, essendo circoscritta a finanziamenti richiesti per esigenze personali e pertanto deve ritenersi totalmente reintegrata all'esito della cancellazione della banca, senza successivi strascichi pregiudizievoli.

Nella quantificazione del danno, viene altresì valutata la condotta gravemente negligente della banca, che ha provveduto alla segnalazione nell'elenco dei cattivi pagatori di un soggetto che era da anni già suo cliente e titolare di altra carta di credito, per un importo del tutto risibile e senza adempiere ai doveri informativi nei confronti dell'asserito debitore.

Alla luce di tali ragioni, si stima equo quantificare il suddetto danno nella somma di euro 4.000,00 in moneta attuale. A tale importo devono essere aggiunti gli interessi legali computati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Va invece escluso il danno patrimoniale richiesto dall'attore. In particolare, egli ha dedotto che con i finanziamenti negati egli avrebbe inteso installare presso la propria abitazione impianto fotovoltaico, volto ad ottenere un risparmio mensile di spesa di circa 200,00 euro. Ha chiesto pertanto a titolo risarcitorio la somma di



euro 3.000,00 pari all'ammontare del presumibile risparmio mensile per il numero di mesi calcolato dalla data di richiesta del finanziamento al momento dell'introduzione del giudizio.

Senonché, tale danno non è stato in concreto dimostrato dall'attore. In particolare, risulta prodotto in atti il contratto stipulato tra il sig. e la

per l'installazione dell'impianto, sottoscritto in data 17.11.2014, con previsione di pagamento del dovuto rateale con finanziamento (120 rate per euro 207 l'una). Tuttavia, non vi è alcuna dimostrazione che tale contratto - già perfezionato e non espressamente subordinato alla concessione del mutuo - sia effettivamente stato risolto a seguito della mancata concessione del finanziamento da parte degli istituti di credito interpellati. Manca, cioè, la prova che, a causa della negazione del mutuo, l'attore non abbia potuto concretamente installare l'impianto fotovoltaico presso la propria abitazione ed abbia invece dovuto recedere dal rapporto contrattuale con , con conseguente perdita dei risparmi di spesa energetici preventivati.

In mancanza di prova contraria, deve infatti presumersi che il contratto già concluso sia stato correttamente eseguito e che l'attore sia riuscito ugualmente con altri mezzi a far fronte all'importo rateale dovuto mensilmente. Può altresì presumersi che, a seguito della cancellazione del proprio nome dal registro dei cattivi pagatori, avvenuta a soli due mesi dalla stipulazione del contratto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, egli abbia poi potuto reiterare la richiesta di finanziamento e beneficiare del suo accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico della convenuta, liquidate direttamente in dispositivo alla luce dei parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sulla somma riconosciuta in questa sede a titolo di risarcimento del danno) dell'attività difensiva svolta, della complessità delle questioni giuridiche trattate e dunque facendo applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento in relazione alle fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:



- 1) accertata l'illiceità della condotta posta in essere da _____, condanna la convenuta a pagare nei confronti di _____ la somma di euro 4.000,00, in moneta attuale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- 2) condanna _____ al pagamento in favore di _____ delle spese processuali che liquida in € 274,98 per spese, ed in € 2.430,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

Sentenza per legge esecutiva.

Como, 9.11.2018

Il Giudice

Dr.ssa Laura Serra

